



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTE le istanze di trattamento di integrazione salariale in deroga relative ai lavoratori della Regione Lazio autorizzate dalla medesima Regione;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.07.2013 relativo alla società **NATUNA S.p.A.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **NATUNA S.p.A.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.09.2013 al 31.12.2013, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.07.2013, in favore di un numero massimo di 268 unità lavorative, della società **NATUNA S.p.A.**, di cui n. 265 inquadrati ai fini previdenziali nel settore servizi e n. 3 inquadrati ai fini previdenziali nel settore industria con contratto di apprendistato, secondo le modalità di seguito descritte:



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Regione Campania:** n. 2 lavoratori full time, di cui n. 1 apprendista, sospesi con riduzione oraria media del 10% dell'orario di lavoro;
- **Regione Lombardia:** n. 2 lavoratori full time sospesi con riduzione oraria media del 15% dell'orario di lavoro;
- **Regione Molise:** n. 14 lavoratori full time sospesi con riduzione oraria media del 10% dell'orario di lavoro;
- **Regione Puglia:** n. 24 lavoratori full time sospesi con riduzione oraria media del 10,2% dell'orario di lavoro;
- **Regione Sicilia:** n. 21 lavoratori, di cui n. 20 lavoratori *full time* e n. 1 lavoratore *part time* al 52, 5% sospesi con riduzione oraria media del 10,4% dell'orario di lavoro;
- **Regione Lazio:** n. 205 lavoratori, di cui n. 137 lavoratori *full time*, di cui n. 2 apprendisti, e n. 68 lavoratori *part time* all' 88,5%, sospesi con riduzione oraria media del 14% dell'orario di lavoro.

I lavoratori sono sospesi a rotazione del personale coinvolto tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e della fungibilità delle mansioni svolte.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per n. 17 lavoratori occupati presso la Regione Lazio.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 255.894,52 (duecentocinquantacinquemilaottocentonovantaquattro/52)

Codice Fiscale: 13075200157

Matricole INPS: 7043083647; 7046816956; 7060787876; 7044627147.

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 255.894,52 (duecentocinquantacinquemilaottocentonovantaquattro/52), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 15/09/2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan